Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Sabato, 25 marzo** — **Numero 71**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale,, e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 313 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari in caso di guerra;

Vista la richiesta dell'Unione generale degli insegnanti italiani per la guerra nazionale, per la esenzione dalle tasse postali del carteggio con le sue sezioni, le sezioni fra loro e l'una e le altre con gli uffici governativi scolastici;

Considerato che il nobile programma che si ripromette di svolgere la detta Unione per l'assistenza morale di tutto il popolo durante la guerra nazionale integra l'azione della scuola nell'opera di propaganda sociale che a questa è affidata ed apporta un valido contributo all'incremento della educazione civile e politica della nazione;

Ritenuta la opportunità di accordare la esenzione dalle tasse postali all'Unione generale degli insegnanti italiani in modo che questa possa efficacemente esercitare la sua opera patriottica in collaborazione con quella del Governo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli del tesoro e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata la esenzione dalle tasse postali per la durata della guerra al carteggio dell'Unione generale degli insegnanti italiani in conformità della seguente tabella:

Uffici mittenti	Uffici coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
Presidenza dell'Unione generale degli insegnanti italiani	Sezioni dell'Unione generale degli insegnanti italiani Rettorati delle RR. Università Uffici provinciali scolastici Istituti governativi d'istruzione media RR. ispettori e vice ispettori scolastici Sindaci dei Comuni	LC-PA
Sezioni dell'Unione generale degli insegnanti italiani	Presidenza dell'Unione generale degli insegnanti italiani Tra loro Rettorati delle RR. Università Uffici provinciali scolastici Istituti governativi d'istruzione media RR. ispettori e vice ispettori scolastici Sindaci dei Comuni	LC-PA

Il carteggio sarà contrassegnato a mano.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — RICCIO — CARCANO — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero **321** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 29, 31, 36, 37, 38, 50, 51, 53, 55, 58, della legge 16 luglio 1914, n. 679;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente, in esecuzione di alcuni articoli della legge 16 luglio 1914, n. 679, e sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non conformi a quelle in esso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO in applicazione di alcuni articoli della legge 16 luglio 1914, n. 679.

CAPO I.

Insegnanti

Sezione I.

Aumenti anticipati per merito distinto

Art. 1.

L'elenco dei meritevoli di aumento anticipato a norma dell'art. 6 della legge 16 luglio 1914, n. 679, si fa ruolo per ruolo secondo la distribuzione generale per materie e per ruoli, a norma della tabella *A* annessa a detta legge.

Il numero complessivo degli insegnanti che possono avere tale aumento non deve essere, in ciascun anno, superiore al quinto del numero complessivo di coloro ai quali in quell'anno e in quello stesso ruolo manchi, secondo le indicazioni della tabella *I* annessa alla legge predetta, un anno al conseguimento dell'aumento quinquennale. A questo effetto si confrontano insieme tutti gli insegnanti ordinari che in un periodo di dodici mesi, a partire dal 1° ottobre, si trovino nella predetta condizione di anzianità; ma l'aumento decorrerà dal giorno in cui effettivamente avrebbe principio il nuovo anno di anzianità.

Non si tiene conto del numero degli aumenti che non si siano potuti conferire nell'anno precedente per mancanza di candidati ritenuti meritevoli.

I titoli di merito già valutati per la concessione di un primo aumento anticipato di stipendio non possono valere a farne conseguire un secondo.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 97, capoverso, e 99 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623.

Sezione II.

Orario minimo e massimo

Art. 3.

Ciascun insegnante è tenuto a prestare l'opera sua per il numero di ore richiesto dal programma del suo insegnamento quale risulta da apposite leggi o decreti intendendosi comprese nel detto numero, oltre le ore fissate per la disciplina o per le discipline della cattedra, le esercitazioni pratiche (o di tirocinio per le scuole normali e i corsi magistrali) cui debba effettivamente assistere il titolare della cattedra.

Se il detto numero supera il limite di orario obbligatorio indicato nel 1° comma dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, l'insegnante è compensato per le ore in più in conformità della tabella *C* annessa alla detta legge.

Art. 4.

Le maestre assistenti e di lavori donneschi nelle scuole normali hanno, per l'assistenza, l'obbligo di orario corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare, come insegnanti di lavori donneschi sono tenute all'obbligo di orario degli insegnanti appartenenti al ruolo *B*.

Art. 5.

Il completamento d'orario cui è tenuto l'insegnante a norma del 3° comma dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, si compie, salva l'eccezione preveduta nell'art. 72 del presente regolamento, nel modo seguente:

a) in classi aggiunte, nel medesimo Istituto, della stessa materia professata dall'insegnante;

b) in classi aggiunte, nel medesimo Istituto, di altra disciplina per la quale egli sia abilitato;

c) in classi aggiunte della stessa disciplina, in altro Istituto, prima di pari grado, e successivamente di grado diverso;

d) in classi aggiunte di altra disciplina, per la quale sia abilitato, in altro Istituto, prima di pari grado e poi di grado diverso;

e) in corsi ordinari di ruolo vacanti per l'intero anno scolastico, seguendo l'ordine indicato nelle lettere precedenti.

Art. 6.

L'assegnazione di ore d'insegnamento al fine del completamento d'orario deve essere fatta equamente fra i vari professori di ruolo che vi sono obbligati, avendo sempre cura che non si debba spezzare il programma del medesimo insegnamento in una classe.

Se questa equa ripartizione non sia possibile, qualora più insegnanti appartenenti ad una stessa delle categorie indicate nell'art. 11 della legge 16 luglio 1914, n. 679, si trovino a dover completare l'orario obbligatorio, è scelto il più anziano per servizio complessivo di ruolo nelle scuole medie e normali governative quando possa derivarne un compenso per le ore eccedenti l'orario obbligatorio, il meno anziano quando l'incarico permetta solo il soddisfacimento dell'obbligo di orario.

Art. 7.

Nemmeno per completamento di orario possono affidarsi classi aggiunte o supplenze fuori del luogo ove risiede l'Istituto cui appartiene l'insegnante.

Art. 8.

Quando una cattedra comprenda più materie per le quali siano prescritte prove e classificazioni distinte, può all'insegnante essere affidata anche una sola di dette materie per completare l'orario obbligatorio.

Art. 9.

Agli insegnanti i quali, per effetto delle norme della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, sulla riunione degli insegnamenti, sono tenuti ad impartire una materia per la quale non possiedano il titolo specifico di abilitazione, non spetta alcun compenso per le ore di tale materia che sono comprese nel limite dell'orario obbligatorio.

Art. 10.

L'insegnante titolare di una cattedra che comprende più discipline, il quale possiede il titolo di abilitazione per una sola di queste, non è tenuto a completare il suo orario obbligatorio in Istituto di ordine e grado diverso se non con la disciplina per la quale possiede il titolo specifico.

Art. 11.

Nell'adunanza generale dei capi di Istituto, tenuta a norma dell'art. 9 quart'ultimo comma del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1176, prima di procedere all'assegnazione delle classi aggiunte nei vari Istituti agli insegnanti di ruolo che ne abbiano diritto, deve provvedersi alla distribuzione delle classi stesse per completamento dell'obbligo di orario ai sensi dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e delle disposizioni dei precedenti articoli e dell'art. 72 del presente regolamento.

Art. 12.

Il limite massimo dell'orario settimanale consentito per gli insegnanti dall'art. 7 della legge 16 luglio 1914, n. 679 può essere eccezionalmente superato solo nel caso che sia impossibile provvedere all'insegnamento con persona abilitata.

In nessun caso però l'orario settimanale può superare le 32 ore per gli insegnanti appartenenti ai ruoli *A* e *B* e le 34 per quelli appartenenti al ruolo *C*.

Art. 13.

Per poter prestare l'opera loro in altri Istituti non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, in Istituti pareggiati e in Istituti privati, gli insegnanti governativi devono ottenere preventiva autorizzazione dal Ministero, facendone richiesta per mezzo del R. provveditore agli studi; il quale, sentito il capo dell'Istituto cui appartiene l'insegnante, deve far noto il numero delle ore settimanali che all'insegnante verrebbero affidate in detti Istituti e riferire se, a suo giudizio, si oppongano all'autorizzazione esigenze didattiche o dell'orario degli Istituti, l'ubicazione di questi, le condizioni fisiche dell'insegnante, od altra qualsiasi ragione di servizio, compresa quella dell'articolo precedente.

L'autorizzazione è necessaria anche per assumere ufficio direttivo in altra scuola pubblica, pareggiata o privata.

L'autorizzazione può sempre essere revocata, anche durante il corso dell'anno scolastico, ogni qualvolta lo richiedano le esigenze del servizio e dell'insegnamento nell'Istituto governativo a cui appartiene l'insegnante.

Art. 14.

Sono abrogati gli articoli 35 a 40 inclusi e gli articoli 42 e 44 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623.

Sezione III.

Incarichi — Classi aggiunte — Supplenze

Art. 15.

Per l'incarico dell'insegnamento dell'agraria nelle scuole normali maschili, qualora non sia possibile provvedere nei modi successivamente indicati nella nota 6 della tabella *A* annessa alla legge 16

luglio 1914, n. 679, sono preferiti agli estranei abilitati coloro che tennero lodevolmente l'incarico stesso in qualsiasi tempo, purchè forniti almeno della laurea in scienze naturali.

Art. 16.

Nell'assegnazione delle classi aggiunte, gli insegnanti di ruolo di una materia non affine a quella cui devesi provvedere, se questa sia vacante nello stesso Istituto al quale detti insegnanti appartengono, e se essi siano forniti del relativo titolo di abilitazione, devono essere preferiti a coloro che sono compresi sotto il n. 4 dell'art. 11 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e posposti a quelli compresi sotto il n. 3.

Art. 17.

La lettera *d)* dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1176, nel quale è stabilito l'ordine da seguirsi nel conferimento delle supplenze è così modificata:

« *d)* agli insegnanti di ruolo della stessa scuola o della stessa sede secondo l'ordine di preferenza stabilita dall'art. 11 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e dall'art. 10 del presente regolamento, sempre che non si debba spezzare il programma dell'insegnamento del corso ».

È abrogato l'art. 125 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623.

Art. 18.

In nessun caso l'insegnante può rinunziare alle classi aggiunte della sua materia nel proprio Istituto per assumere incarico, supplenza o classi aggiunte in altri Istituti anche governativi o di altra materia nel proprio Istituto.

Quando esistano speciali circostanze, da valutarsi volta per volta, il Collegio dei capi di Istituto e del provveditore agli studi di cui all'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1176, può consentire in via eccezionale una deroga al divieto posto dal comma precedente, sempre però che trattisi di provvedere in Istituti governativi della stessa sede a cattedre di ruolo (quando queste debbano assegnarsi, a norma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1176, modificato con l'art. 17 del presente regolamento, ad insegnanti di ruolo) o ad incarichi di materie per le quali non può essere istituita cattedra di ruolo a norma della tabella *H* annessa alla legge 6 aprile 1906, n. 142.

La motivazione di tale autorizzazione deve risultare dal verbale nell'adunanza in cui è consentita.

Sezione IV.

Concorsi speciali

Art. 19.

Al primo comma dell'art. 37 del regolamento approvato col R. decreto 1° aprile 1915, n. 562, è sostituito il seguente:

« Ogni concorso speciale è bandito per una sede nominativamente indicata in relazione alla materia e all'Istituto ai quali occorre provvedere. Non si possono comprendere nello stesso bando più di tre concorsi speciali per la stessa materia, ordine e grado di Istituti in sedi principali ».

Sezione V.

Retribuzioni - Compensi

Art. 20.

Per l'applicazione della nota 3 alla tabella *C* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, intendesi residente nel luogo ove ha sede l'Istituto nel quale devesi provvedere all'insegnamento oltre chi vi abbia l'abituale ed effettiva dimora per ragioni di professione, ufficio o famiglia, chi debba dimorarvi solo per la durata dell'anno scolastico per altro ufficio d'insegnante di ruolo o di incaricato o di supplente o di direttore, in qualsiasi Istituto d'istruzione o di educazione del luogo stesso.

Se, per autorizzazione avuta dall'Amministrazione da cui per l'altro ufficio dipende, egli risieda altrove, agli effetti dell'applicazione della nota anzidetta, è considerato del pari residente, in entrambi i casi che l'insegnamento cui devesi provvedere sia vacante in Istituto del luogo ove egli è stato autorizzato a dimorare o di quello dove, per ragioni di detto ufficio, avrebbe dovuto risiedere.

Art. 21.

A beneficio dell'aumento della retribuzione a norma della nota 3 indicata nell'articolo precedente non può essere accordato a chi percepisca già per altro ufficio, a qualunque titolo, alla dipendenza di qualsiasi pubblica Amministrazione, stipendio, assegno o retribuzione, nella misura di L. 150, o 120, o 100 mensili, a seconda che debba essergli affidato l'insegnamento in Istituto di 2°, di 1° grado, o corrispondente a cattedra assegnata al ruolo *C*.

Se tale emolumento viene a cessare durante l'anno scolastico, l'aumento può essere accordato dal giorno della cessazione.

Art. 22.

L'accertamento delle condizioni di cui ai due precedenti articoli è fatta dal capo dell'Istituto sotto la sua personale responsabilità.

Il Ministero, nell'assegnare la retribuzione a norma della nota 3 alla tabella *C* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, ne determina caso per caso l'ammontare entro il limite massimo rispettivamente indicato nella nota stessa, in considerazione del numero delle ore che si conferiscono, dell'insegnamento della disciplina cui devesi provvedere, ed eventualmente dell'emolumento che la persona cui è affidato l'incarico percepisca per altro ufficio, quando esso sia inferiore alla misura indicata nell'articolo precedente.

Art. 23.

L'incaricato o il supplente retribuito nella maggior misura consentita dalla nota 3 alla tabella *C* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, ha obbligo di assumere altre ore di insegnamento se l'Amministrazione ritenga opportuno affidargliele. Egli non ha diritto per ciò ad ulteriore compenso se quello per il numero complessivo delle ore a cui deve così attendere, computato nella misura normale stabilita dalla tabella *C*, sia inferiore o eguale alla somma che, a norma della nota 3, gli era già stata attribuita.

Art. 24.

La supplenza nel giardino d'infanzia annesso alle scuole normali è retribuita con L. 150 mensili per i mesi di insegnamento e di esame.

Art. 25.

Nelle scuole normali e nelle scuole complementari promiscue l'obbligo dell'assistenza è esteso oltre che alle classi femminili e promiscue, alle classi maschili le quali facciano parte dello stesso Istituto ed abbiano sede nello stesso locale delle altre classi.

La retribuzione di L. 50 mensili fissata dalla nota 1ª alla tabella *C* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, per l'ufficio di maestra assistente nel caso ivi indicato, è dovuta per un corso completo normale-complementare o per un numero di classi uguali a quello di un corso completo.

Sezione VI.

Incarichi o missioni all'estero

Art. 26.

Gli insegnanti di ruolo i quali aspirino ad essere mandati in missione per perfezionarsi nelle lingue moderne ai sensi dell'art. 20 della legge 16 luglio 1914, n. 679, devono farne domanda al Ministero non oltre il mese di maggio.

La domanda deve contenere l'indicazione della lingua nella quale l'insegnante intende perfezionarsi, ed essere corredata di tutti i titoli di studio ed eventualmente delle pubblicazioni che l'istante possieda e ritenga utili a sostegno della sua richiesta. Se egli non sia già insegnante di ruolo di tale lingua deve fornire la prova della conoscenza di essa. Nella domanda può anche indicare il luogo ove l'istante preferirebbe di essere perfezionato.

La scelta tra i vari aspiranti è fatta dal Ministero.

Art. 27.

La missione non può aver inizio prima della chiusura del periodo delle lezioni e degli esami, e dura per un periodo di tempo non superiore ad un anno solare, salva la rinnovazione a norma dello art. 20, ultima parte della legge 16 luglio 1914, n. 679.

La destinazione ad una sede, che però può essere diversa da quella eventualmente indicata dall'aspirante, è fatta d'accordo con lo Stato estero presso il quale deve recarsi l'insegnante e le condizioni dallo Stato medesimo determinate.

La missione è revocata a chi durante il periodo di perfezionamento non si attenga a dette condizioni o dia, comunque, motivo, a giudizio dell'Amministrazione, per essere richiamato.

L'indennità in ragione di L. 1000 annue, oltre lo stipendio normale, è corrisposta a bimestri posticipati su presentazione di una attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana che assicuri dell'effettiva residenza dell'insegnante per la durata del bimestre nel luogo ove fu destinato.

Nel caso di revoca della missione, l'indennità è dovuta solo per il periodo di tempo effettivamente trascorso all'estero.

Al termine della missione, l'insegnante deve presentare al Ministero una relazione sugli studi compiuti durante la sua permanenza all'estero.

Art. 28.

Il tempo trascorso in missione a norma dell'art. 20 della legge 16 luglio 1914, n. 679, non ritarda la scadenza normale degli aumenti quinquennali per i professori ordinari; ma per i professori straordinari fa prolungare il periodo di prova di un anno o di due, se la missione sia stata rinnovata per un secondo anno. Se la missione abbia avuto una durata minore di un anno e la mancata effettiva prestazione di servizio sia superiore a tre mesi, il periodo di prova è prolungato di un periodo di tempo corrispondente a quello per il quale il professore straordinario non prestò servizio effettivo come insegnante nella scuola cui appartiene.

Art. 29.

All'insegnante in missione a norma dell'art. 20 della legge 16 luglio 1914, n. 679, è conservata la sede, salvo che ne richiedano il trasferimento ragioni di servizio.

Art. 30.

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche agli insegnanti di ruolo delle scuole medie e normali, i quali siano incaricati di insegnamenti all'estero a norma dell'art. 18 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

CAPO II.

Capi di Istituto

Art. 31.

I capi d'Istituto incaricati sono scelti dal ministro negli elenchi degli idonei che la sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore deve compilare a norma degli articoli seguenti.

Tali elenchi devono essere formati entro il 30 settembre e valgono per provvedere alle direzioni degli Istituti che si rendono vacanti nei due anni scolastici successivi.

Art. 32.

Il Ministero entro il mese di marzo dell'anno scolastico alla fine del quale cessa la validità dell'ultimo elenco compilato dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore, autorizza con apposita ordinanza gli insegnanti che aspirino a conseguire la nomina ad ufficio direttivo a presentare la domanda documentata entro un termine unico.

Gli anni di servizio che a norma dell'art. 12 della legge 16 luglio 1914, n. 679, devono aver compiuto gli aspiranti al giudizio di idoneità per poter presentare la domanda si computano al 30 settembre dell'anno precedente.

Art. 33.

Le domande devono pervenire per via gerarchica al Ministero accompagnate dal parere motivato dal capo dell'Istituto e del provveditore agli studi o del presidente della Giunta di vigilanza sugli Istituti tecnici e nautici sull'attitudine dell'aspirante a dirigere un Istituto.

Non è dispensato dall'obbligo di presentare la domanda, chi sia stato compreso tra gli idonei dell'elenco o degli elenchi precedenti.

Non possono presentare domanda per ufficio direttivo gli insegnanti che alla scadenza del termine di cui al 1° comma dell'articolo precedente non rivestano il grado di ordinario, anche se, per precedente servizio di ruolo in altri Istituti governativi o pareggiati d'istruzione media, posseggano l'anzianità richiesta dall'art. 12 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Nessuno può aspirare ad incarico di direzione di Istituti d'ordine e grado diversi di quelli a cui appartiene come insegnante.

Art. 34.

Il Ministero, esaminate le domande pervenutegli, trasmette alla sezione della Giunta del Consiglio superiore quelle degli aspiranti che abbia riconosciuto regolari ed ammissibili secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 679, e del presente regolamento, unendovi le informazioni delle autorità scolastiche di cui all'articolo precedente, le note informative annuali, le eventuali ispezioni ed inchieste e tutti quei documenti e quelle notizie relative alla carriera scolastica che ritenga opportuno di far presenti sul conto di ciascun candidato.

Art. 35.

La sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore, esaminati i documenti trasmessi dal Ministero e tutti gli altri che ritenga di dover richiedere, forma gli elenchi di coloro che, per attitudine ed autorità morale, essa reputi pienamente idonei a dirigere un Istituto.

L'idoneità conseguita per un biennio precedente non dà diritto all'inclusione nel nuovo elenco, ma è necessario un nuovo giudizio di idoneità che la sezione formula anche in base alle più recenti informazioni delle autorità scolastiche e del Ministero e ai più recenti documenti relativi alla carriera scolastica dell'aspirante.

Per ogni ordine e grado di Istituti è compilato un elenco distinto. In questo, gli idonei, sono segnati in ordine alfabetico senza distinzione di sesso per quegli Istituti in cui il personale insegnante può essere d'ambo i sessi.

Art. 36.

Prima di procedere alla nomina a capo d'Istituto incaricato il Ministero può sempre ordinare una ispezione speciale che accerti se l'eligendo ha le attitudini necessarie e sufficiente conoscenza della legislazione scolastica e in particolare degli ordinamenti degli Istituti alla cui direzione dovrebbe essere preposto.

I professori ginnasiali possono avere la direzione nei ginnasi isolati anche se insegnino nelle classi inferiori.

Art. 37.

Le ispezioni alle quali deve essere sottoposto il capo d'Istituto

incaricato durante il triennio di esperimento devono avere riguardo particolarmente alle sue funzioni direttive ed amministrative. Una di esse deve aver luogo di regola nel 2° anno di prova, ed un'altra sempre nel 3°.

Se delle due ispezioni una sia favorevole e l'altra contraria, giudica l'Amministrazione, avendo presenti le informazioni sulla carriera del funzionario ed eventualmente le speciali circostanze che possono valutarsi a favore o contro il capo d'Istituto, se possa concedersi la promozione ad effettivo.

Art. 38.

Il ricorso a norma dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 16 luglio 1914, n. 679, contro la revoca dell'incarico durante il periodo di esperimento e contro la negata promozione ad effettivo deve essere prodotto non oltre il trentesimo giorno dalla data della comunicazione del provvedimento in via amministrativa fatta all'interessato.

Art. 39.

All'aumento di stipendio anticipato per merito distinto i capi di Istituto incaricati concorrono, nei limiti e con le norme dell'art. 1 del presente regolamento, con gli insegnanti del ruolo a cui essi continuano ad appartenere durante il periodo di esperimento.

Il numero complessivo dei capi d'Istituto effettivi che possono ottenere il detto aumento anticipato non può essere superiore al quinto del numero complessivo di coloro ai quali in quell'anno si maturi l'aumento quinquennale normale secondo le indicazioni della tabella *L* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, indipendentemente dalla data della loro nomina ad effettivi. Non si tiene conto del numero degli aumenti che non si siano potuti conferire negli anni precedenti per mancanza di meritevoli.

L'elenco dei capi d'Istituto effettivi meritevoli dell'aumento anticipato è fatto distintamente per ciascun ordine e grado di Istituti (ginnasi, licei, Istituti tecnici, nautici, scuole complementari, scuole normali, scuole tecniche).

Oltre i titoli scientifici e di carriera, sono requisiti per un capo d'Istituto, per ottenere l'aumento anticipato, la eccezionale attitudine dimostrata nel governo dell'Istituto e la speciale perizia nella legislazione scolastica.

Art. 40.

Chi abbia rinunciato all'ufficio direttivo e successivamente chieda di riprenderlo può essere nuovamente incluso dalla sezione per la istruzione media della Giunta del Consiglio superiore nell'elenco degli eleggibili in occasione della rinnovazione di questo a norma delle disposizioni dell'art. 35.

Qualora ottenga l'ufficio, è dispensato dal nuovo periodo di prova se aveva già conseguito il grado di effettivo, altrimenti deve compiere il periodo triennale rimasto interrotto.

Art. 41.

L'Amministrazione qualora intenda esonerare un capo di Istituto effettivo dall'ufficio direttivo deve comunicare all'interessato i motivi sui quali intende fondare il suo provvedimento.

Entro trenta giorni da tale comunicazione l'interessato può presentare le sue controdeduzioni, che, con tutti gli atti relativi, sono inviate alla sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 42.

L'insegnamento del capo d'Istituto non può eccedere il numero di ore indicato nell'art. 16 della legge 16 luglio 1914, n. 679. Se il programma della materia ne richieda uno inferiore, il capo d'Istituto è tenuto soltanto al programma della materia. Per speciali ragioni didattiche o di servizio però egli può essere obbligato dal Ministero ad assumere altre ore in più della medesima materia per il completamento dell'orario del programma, che gli sono compensate nella misura indicata nella tabella *C*, annessa a detta legge.

Art. 43.

Il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 16 luglio 1914, n. 679, si riferisce a qualsiasi insegnamento sia in corsi ordinari, sia in classi aggiunte di Istituti governativi o pareggiati.

Al direttore del ginnasio può essere affidato nei corsi magistrali istituiti a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861, l'incarico di un insegnamento quando non sia possibile trovare persona abilitata che lo possa impartire.

Art. 44.

Agli effetti del quarto comma dell'art. 16 della legge 16 luglio 1914, n. 679, sono compresi nel computo della popolazione scolastica delle scuole normali femminili o promiscue le alunne delle scuole complementari e i bambini dei giardini d'infanzia.

Per gli Istituti tecnici sono compresi nel computo anzidetto gli alunni dei corsi speciali organicamente annessi agli Istituti medesimi.

Art. 45.

I direttori effettivi di scuole normali-complementari i quali siano trasferiti non per loro domanda, ma per ragioni di servizio, alla direzione di una scuola normale maschile, conservano il maggior stipendio che, in relazione alla tabella *D* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, conseguirono quali direttori di scuole femminili e continuano la loro carriera come tali.

Art. 46.

Per la direzione dei corsi magistrali in Comuni sedi di ginnasi isolati si applicano le norme dell'art. 4 della legge 21 luglio 1911, n. 861, salvo per quanto riguarda la misura della retribuzione per l'incarico della direzione ed il compenso per la direzione delle classi aggiunte per i quali valgono le norme rispettivamente della tabella *D* e dell'art. 17 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 47.

Sono abrogati gli articoli 105 e 118 inclusi del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623.

CAPO III.

Dispensa dal servizio

Art. 48.

Il Ministero, quando intenda valersi della facoltà di cui all'art. 31 della legge 16 luglio 1914, n. 679, deve comunicare all'insegnante o al capo dell'Istituto, in apposita relazione, i motivi per i quali ritiene di dover promuovere in suo confronto la dispensa dal servizio, assegnandogli il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa per presentare le sue controdeduzioni.

Copia della relazione inviata all'interessato e le controdeduzioni di questo, l'una e le altre corredate di tutti i documenti che vi si riferiscono, o la sola relazione documentata, nel caso che il termine di cui al precedente comma sia trascorso senza che l'insegnante o il capo d'Istituto abbia inviato le sue controdeduzioni, sono trasmessi alla sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 49.

La sezione, esaminati tutti gli atti ricevuti dall'Amministrazione e quelli altri che ritenga necessario richiedere, esprime il suo parere sulla proposta di dispensa dal servizio.

Se essa ritenga necessari ulteriori accertamenti per mezzo di inchiesta, ispezione, o, eventualmente, di visita medica, sospende di deliberare indicando con precisione i punti sui quali devono essere fatte le nuove indagini.

Art. 50.

Quando il parere della sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore sia contrario alla proposta di dispensa dal servizio, il provvedimento non può essere preso se non su deliberazione conforme del Consiglio dei ministri.

CAPO IV.

Assistenti tirocinanti

Art. 51.

I posti di assistente tirocinante a norma dell'art. 29 della legge 16 luglio 1914 possono essere istituiti in quelle scuole che, per popolazione scolastica, si trovino almeno nelle condizioni stabilite dal penultimo comma dell'art. 16 della legge stessa, per l'esonero totale dall'insegnamento dei capi di Istituti.

Nessuna scuola può avere più di 3 posti di assistente tirocinante.

Le materie per le quali detti posti possono istituirsi sono tutte quelle per le quali nell'organico dell'Istituto a norma della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, esiste cattedra di ruolo, sempre che tali materie, nell'anno scolastico per il quale è istituito il posto, siano impartite da un professore di ruolo, ordinario o straordinario.

Art. 52.

Le proposte per l'istituzione dei posti di assistente tirocinante sono formulate dal Consiglio dei professori dell'Istituto in una delle adunanze tenute entro il mese di ottobre, avendo particolarmente riguardo alle speciali condizioni degli insegnamenti per l'anno scolastico che si inizia. Tali proposte devono essere motivate e sono trasmesse al Ministero per mezzo del R. provveditore agli studi, o del presidente della Giunta di vigilanza se si tratti di Istituto tecnico e nautico, con le eventuali loro osservazioni e col loro parere.

La scelta degli Istituti, quella delle materie e la nomina delle persone entro i limiti consentiti per l'anno scolastico dalla legge del bilancio di previsione, è fatta dal Ministero.

Se nell'Istituto esiste più di una cattedra di ruolo, occupata da insegnante di ruolo, della disciplina prescelta, l'assegnazione del posto di assistente all'una o all'altra cattedra è fatta dal capo dell'Istituto con l'approvazione del Ministero.

Art. 53.

Chi aspira all'ufficio di assistente tirocinante deve farne domanda al Ministero in carta legale, non oltre il mese di settembre. Alla domanda vanno uniti il certificato del titolo di studio prescritto dall'art. 29 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e i certificati del casellario giudiziale e di moralità, di data non anteriori al 30 giugno.

L'aspirante deve indicare la materia preferita e può designare anche l'Istituto presso il quale desidera esercitare l'ufficio: è però in facoltà dell'Amministrazione di destinarlo anche altrove.

L'avere esercitato lodevolmente l'ufficio di assistente non è titolo di preferenza per la conferma nell'anno successivo.

Art. 54.

L'assistente tirocinante può assumere incarico d'insegnamento con carattere continuativo solo nel caso che alle eventuali vacanze in classi aggiunte o in corsi ordinari non sia possibile provvedere nemmeno con personale estraneo abilitato, e sempre che tale insegnamento non lo distolga dall'intero adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal suo ufficio.

Le supplenze a cui, a norma del 2° comma dell'art. 29 della legge 16 luglio 1914, n. 679, è tenuto l'assistente tirocinante possono riguardare materie anche diverse da quella per la quale egli ottenne la nomina, se per esse sia abilitato.

Egli non può dare lezioni private agli alunni della scuola presso la quale fa il tirocinio.

Art. 55.

L'opera dell'assistente tirocinante dura dal 1° novembre a tutto il mese di giugno successivo.

L'assegno è pagato con mandato diretto nel mese di luglio in ragione di lire seicento in proporzione del servizio prestato sopra attestazione del capo dell'Istituto.

Art. 56.

L'assistente tirocinante, per quanto riguarda la disciplina, nei rapporti con le autorità scolastiche è considerato come un insegnante supplente; per l'esercizio delle sue funzioni di tirocinante, esso dipende dal titolare della cattedra alla quale è assegnato.

Art. 57.

Per le attestazioni relative al servizio prestato dagli assistenti tirocinanti si seguono le norme indicate dall'art. 162 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623.

Art. 58.

Nulla è innovato a quanto dispongono per il tirocinio a titolo gratuito nelle scuole medie governative gli articoli 157, 158, 160, 162 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, numero 623 e l'art. 161 dello stesso regolamento modificato con R. decreto 21 luglio 1910, n. 529.

CAPO V.

Scuole pareggiate

Art. 59.

La facoltà di limitare le iscrizioni di alunni non comunisti per impedire la formazione di classi aggiunte può essere esercitata dagli enti che mantengono scuole pareggiate, previa approvazione della Giunta provinciale delle scuole medie, soltanto quando sieno risultati inattuabili o inefficaci i provvedimenti di cui all'art. 10 della legge 25 maggio 1913, n. 517.

Art. 60.

L'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 16 febbraio 1913, n. 202, è abrogato. In sua vece si osserveranno le disposizioni seguenti:

Agli insegnanti delle scuole medie e normali, delle quali si chiede il pareggiamento, debbono essere corrisposti almeno dal principio dell'anno scolastico, durante il quale la domanda è presentata, gli stipendi minimi portati dalla tabella *B* allegata alla legge 16 luglio 1914, n. 679, per gl'insegnanti straordinari del rispettivo ruolo, e le retribuzioni di cui alla tabella *C* allegata alla legge medesima.

Le retribuzioni spettanti ai capi d'Istituto incaricati dovranno essere quelle previste dalla tabella *D* annessa alla detta legge. Con doppia deliberazione approvata dalla competente autorità tutoria, gli enti debbono inoltre obbligarsi a corrispondere agli insegnanti promossi al grado di ordinario e ai capi d'Istituti dichiarati effettivi gli stipendi minimi loro spettanti ai termini della legge su citata.

Art. 61.

Gli enti che, al momento della pubblicazione della legge 16 luglio 1914, n. 679, mantenevano scuole medie o normali pareggiate ed i quali non abbiano già deliberato o non deliberino di corrispondere agli insegnanti delle medesime gli stipendi minimi di detta legge, dovranno entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento inviare al R. provveditore i seguenti documenti:

a) estratto dal bilancio degli anni 1914 e 1915 da cui risultino le somme in esso stanziate a titolo di stipendi e rimunerazioni a favore del personale insegnante;

b) prospetto in cui sia indicato per il capo d'istituto e per i singoli insegnanti, il grado e lo stipendio attuale con i relativi obblighi di orario, il primo stipendio e le successive promozioni;

c) prospetto analitico delle retribuzioni corrisposte agli insegnanti, con relativa motivazione;

d) elenco delle tasse scolastiche percette durante l'anno 1914-1915 per la scuola di cui si tratta, con un riassunto da cui emerge il maggior gettito portato dall'aumento delle tasse;

e) prospetto di liquidazione delle propine che si sarebbero dovute pagare ai membri della Commissione esaminatrice, tenuto conto degli esami di ammissione e di licenza che ebbero luogo nelle due sessioni dell'anno scolastico 1914-915.

Art. 62.

La Giunta provinciale delle scuole medie, esaminati questi documenti, accerterà l'ammontare degli stipendi e delle rimunerazioni spettanti al capo d'Istituto ed agli insegnanti di ciascuna scuola a tenore della legge 16 luglio 1914, n. 679, tenuto conto delle loro condizioni di carriera, cioè degli aumenti da essi già conseguiti oltre lo stipendio minimo, del loro grado e notificherà tali accertamenti all'ente interessato, mettendo in pari tempo in evidenza quelli relativi alle disponibilità del bilancio.

Se queste offrono la necessaria capienza, gli stipendi accertati dalla Giunta provinciale delle scuole medie saranno obbligatori, se, al contrario, la capienza manca, l'ente sarà invitato a deliberare se e quale aumento esso intenda portare agli stanziamenti del bilancio. In seguito a tale deliberazione, da comunicarsi al Ministero, questo, dopo aver esaminato se sia possibile corrispondere al personale della scuola almeno gli stipendi e le rimunerazioni portate dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, presenterà alla Giunta del Consiglio superiore le sue conclusioni circa la conservazione o la revoca del pareggiamento della scuola.

I sussidi agli enti che mantengono scuole pareggiate possono essere dal Ministero destinati ad esclusivo incremento dei fondi stanziati nei loro bilanci per il pagamento degli stipendi al personale di dette scuole.

Art. 63.

Gli stipendi e le retribuzioni definitivamente accertati a favore dei capi d'Istituto o degli insegnanti delle scuole pareggiate dovranno essere loro corrisposti con effetto dal giorno in cui è entrata in vigore la legge 16 luglio 1914, n. 679.

Qualora, però, tali stipendi o rimunerazioni siano i minimi voluti dalla legge, ma gli insegnanti non abbiano, dal principio dell'anno scolastico 1914-915 in poi, soddisfatto ai rispettivi obblighi d'orario ed abbiano ricevuto un compenso per la differenza, il medesimo sarà detratto dalle somme loro spettanti sugli arretrati.

Art. 64.

Qualora ad una scuola sia conservato il pareggiamento con l'obbligo di corrispondere gli stipendi e le retribuzioni della legge 8 aprile 1906, n. 142, e, soddisfatti gli uni e le altre, rimanga sul maggior provento delle tasse e sull'economia delle propine un residuo disponibile, questo sarà ripartito fra il capo d'istituto e gli insegnanti di ruolo in ragione di quanto ciascuno di essi ha percepito in meno in confronto di ciò che gli sarebbe spettato secondo la legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 65.

Gli insegnanti che senza un regolare concorso conforme alle disposizioni contemporaneamente vigenti per le scuole pareggiate furono nominati ad un ufficio di ruolo in una scuola successivamente pareggiata e continuarono senz'altro ad occupare la cattedra medesima, se aspirano ad acquistare in essa la stabilità, dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento presente, inviare, per mezzo del R. provveditore agli studi, al Ministero regolare domanda, allegando ad essa i loro titoli di studio didattici e di carriera.

Il Ministero affiderà ad una speciale Commissione l'incarico di esaminare e classificare i detti titoli e quindi provvederà ad una apposita ispezione dei singoli aspiranti, i risultati della quale potranno, a giudizio degli incaricati, essere integrati da un esperimento orale e scritto.

La Commissione di cui sopra, presa conoscenza dei risultati delle ispezioni e degli eventuali esperimenti suppletivi presenterà al Ministero le proprie conclusioni circa l'idoneità degli aspiranti a coprire la cattedra a cui furono nominati.

Gli insegnanti la cui nomina sia per tal modo convalidata dal Ministero a tutti i fini della legge, potranno, in caso di regificazione della scuola alla quale appartengono, essere assunti al servizio dello Stato, purchè soddisfino a tutte le altre condizioni all'uopo richieste dalle disposizioni in vigore.

La disposizione del presente articolo si applicherà agli insegnanti da assumersi in servizio per la conversione in governative di scuole medie decretata con effetto dal 1° ottobre 1915.

Art. 66.

Allo stesso fine della regolarizzazione della loro nomina, nei riguardi dell'assunzione in servizio dello Stato, in caso di regificazione della scuola a cui appartengono, gli insegnanti, che dopo la pubblicazione del regolamento 3 agosto 1908, n. 623 e prima della pubblicazione del presente regolamento furono nominati a cattedra di scuole pareggiate in seguito a concorso per soli titoli, debitamente approvato dalla competente autorità scolastica, saranno ammessi ad uno esperimento scritto o orale che sarà indetto con ordinanza del ministro dell'istruzione pubblica entro l'anno 1916.

Tutti coloro che dopo la pubblicazione del presente regolamento parteciperanno a concorsi per soli titoli a cattedre di scuole pareggiate, nel presentare la relativa domanda, saranno tenuti a dichiararsi per iscritto informati della inefficacia di tale concorso ai fini dell'assunzione in servizio dello Stato con esplicita rinunzia di tale beneficio in caso di regificazione della scuola. La richiesta di tale dichiarazione dovrà essere inserita nel bando di concorso.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 67.

L'aumento di stipendio indicato al n. 1 dell'art. 50 della legge 16 luglio 1914, n. 679, è dovuto, salvo il limite del successivo articolo 51, dal 1° ottobre 1914, indistintamente a tutti gli insegnanti e capi di Istituto delle scuole medie normali governative anche nei casi in cui, a norma degli articoli 52, n. 2, 55, ultimo comma e 56, 2° comma, sia ad essi consentito di optare entro il 30 settembre 1915 per conservare in avvenire il regime economico della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Tale aumento non impedisce il conseguimento degli aumenti successivi alla scadenza dei relativi quinquenni, sino a raggiungere il limite massimo consentito dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, o, per gli insegnanti di educazione fisica, dalla legge 26 dicembre 1908, n. 805.

Art. 68.

Agli insegnanti i quali al 1° ottobre 1915 rivestano ancora il grado di straordinario sebbene contino, in tale qualità, più di tre anni di servizio di ruolo, ma non si trovino nelle condizioni dell'articolo 53 della legge 16 luglio 1914, n. 679, non può, in applicazione dell'articolo 50 di questa, essere attribuita, a tale data, una somma complessiva tra stipendio, quarantesimi dell'aumento fisso e assegno personale, superiore a quella indicata come stipendio per i professori straordinari del corrispondente ruolo dalla tabella *B* annessa alla legge medesima.

Divenuti ordinari, la loro carriera si svolgerà in conformità della tabella *I* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, in modo però che

il loro primo anno di ordinariato, agli effetti della tabella stessa, corrisponda al quarto anno di questa.

Art. 69.

Agli insegnanti che al 1° ottobre 1915 rivestano ancora il grado di straordinario e si trovino nelle condizioni dell'art. 53 della legge 16 luglio 1914, n. 679, non possono essere computati, agli effetti dell'art. 50 della detta legge, gli anni di servizio effettivo da essi prestato anteriormente alla loro nomina a straordinari di scuole medie o normali governative se non quando essi conseguiranno la promozione ad ordinari.

Fino a che duri il periodo di straordinariato, se il loro stipendio goduto al 30 settembre 1915 è inferiore a quello stabilito dalla tabella *B* annessa alla legge predetta, è corrisposta a titolo di assegno personale una retribuzione pari alla differenza tra la misura normale dello stipendio indicato dalla tabella stessa e quella dello stipendio effettivamente goduto. Se l'insegnante provenendo da scuola pareggiata convertita in governativa sia fornito di un assegno personale a cui aveva diritto per effetto delle vigenti disposizioni sulla conversione degli Istituti, questo gli è conservato durante il periodo di straordinariato, anche se la somma complessiva dello stipendio e dell'assegno superi la misura dello stipendio indicato dalla citata tabella *B*. Qualora tale somma sia inferiore, l'assegno gli sarà aumentato della somma necessaria a raggiungere tale misura.

Art. 70.

Per nessuna ragione, finchè lo stipendio non uguagli quello corrispondente segnato dalle taballe *I* ed *L* annesse alla legge 16 luglio 1914, n. 679, possono concedersi aumenti di stipendio diversi da quelli annuali o biennali, stabiliti dall'articolo 50 della stessa legge.

Se durante il periodo necessario per assorbire gli eventuali assegni personali di cui all'art. 50 predetto, maturi, per gli ordinari, uno degli aumenti quinquennali fissi segnati nelle dette tabelle, tale aumento non potrà essere dato che sotto forma di assegno personale se nell'anno in cui esso matura non si abbia diritto a nessuno degli aumenti fissi dell'art. 50; in caso contrario, si avrà, dal 1° ottobre dell'anno in cui matura il quinquennio, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio dovuto in corrispondenza degli anni di servizio e quello risultante dalla somma dello stipendio goduto al 30 settembre dello stesso anno e dell'aumento fisso di cui all'art. 50.

Art. 71.

L'orario obbligatorio per gli insegnanti in servizio all'atto della entrata in vigore della legge 16 luglio 1914, n. 679, nei casi di cui al comma 1° dell'art. 55 di questa, è l'orario minimo indicato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1916, n. 142, se il programma della materia professata dall'insegnante è ad esso inferiore o uguale, l'orario richiesto dal programma dell'insegnamento se questo supera il minimo e sia inferiore al massimo indicati dal detto art. 8, e l'orario massimo se a questo è uguale o superiore l'orario del programma.

Se l'orario del programma è superiore all'orario massimo, l'insegnante è obbligato ad impartire il programma per intero; le ore eccedenti, in tal caso, sono compensate nella misura indicata dalla tabella *C* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679.

Per gl'insegnanti di cui all'ultimo comma dell'art. 55 di questa legge, l'orario è quello indicato nella tabella *D* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 72.

L'obbligo di orario secondo le indicazioni del precedente articolo deve essere adempiuto dall'insegnante per intero, prima con la propria materia e successivamente con qualunque altra alla quale egli sia abilitato, indipendentemente, ove occorra, dall'ordine stabilito dall'art. 5 del presente regolamento.

Non è consentita diminuzione di ore nemmeno nel caso che il completamento d'orario debba avvenire con insegnamento impartito in altro Istituto o con materia diversa da quella professata dall'insegnante.

Art. 73.

Il divieto posto dal 3° comma dell'art. 55 della legge 16 luglio 1914, n. 679, riguarda anche l'insegnamento in classi aggiunte di Istituti governativi e pareggiati, salvo quello che debba essere assunto per completare l'orario del programma nel caso del 2° comma dell'art. 71.

Non è compreso nell'eccezione a tale divieto contenuta nel suddetto 3° comma dell'art. 55 l'insegnamento che prima del 31 maggio 1914 era tenuto in qualità di insegnante di ruolo in qualsiasi Istituto pubblico d'istruzione, e in classi aggiunte di scuole medie e normali, regie o pareggiate.

Art. 74.

La nomina ad effettivi dei capi d'Istituto incaricati da almeno tre anni alla data dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 1914, n. 679, ha la decorrenza dal 1° ottobre 1914, anche se l'ispezione a cui dovevano, a tale effetto, essere sottoposti, abbia avuto luogo per qualsiasi motivo, dopo tale data.

I capi d'Istituto che alla data dell'entrata in vigore della legge su citata avevano compiuto il 2° anno d'incarico, sono promossi effettivi al compimento del triennio sul risultato favorevole anche di una sola ispezione.

Art. 75.

Il capo d'Istituto che, a norma del penultimo capoverso dell'articolo 58 della legge 16 luglio 1914, n. 679, abbia dichiarato di preferire la indennità concessa dall'art. 17 di questa legge per la direzione delle classi aggiunte, non può ottenere che gli sia invece corrisposta la retribuzione di cui godeva secondo la legge 8 aprile 1906, n. 142, se sia trasferito ad altro Istituto dove manchino le condizioni per la concessione dell'indennità, o se, pur rimanendo nel medesimo Istituto, dette condizioni siano venute a mancare.

Anche la scelta della retribuzione stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, non può essere più mutata.

Art. 76.

Il capo d'Istituto che, alla data dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 1914, n. 679, godeva, per la direzione delle classi aggiunte, della retribuzione concessa dalla legge del 1906 deve entro il 30 settembre 1916 dichiarare se intenda conservare tale retribuzione o intenda optare per l'eventuale indennità che gli potrà essere corrisposta quando le condizioni della popolazione scolastica dell'Istituto cui è proposto corrisponderanno a quelle indicate nell'art. 17 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Tale dichiarazione non può essere in seguito revocata in nessun caso. Se il capo di Istituto dichiari di optare per il futuro eventuale compenso della legge del 1914, gli cesserà la retribuzione secondo la legge del 1906 a decorrere dal 1° ottobre 1916.

Art. 77.

Le donne non laureate in servizio nelle scuole tecniche all'atto della pubblicazione del regolamento approvato con Regio decreto 1° aprile 1915, n. 562, possono essere mantenute nella stessa sede nella stessa scuola e destinate a corsi di ruolo maschili e misti se i corsi femminili ai quali erano preposte debbano essere soppressi o trasformati.

Art. 78.

A parziale modificazione del secondo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1176, le nomine a straordinario e i passaggi di ruolo in applicazione dell'art. 47 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per l'anno scolastico 1915-916 potranno avere effetto anche se disposti dopo il mese di ottobre ma non oltre il mese di dicembre 1915.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro dell'istruzione pubblica
GRIPPO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 296

Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'ospedale di San Giacomo in Piossasco (Torino) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 300

Decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1916, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cà de Stefani (Cremona) di applicare nel 1915 la tassa di famiglia col massimo limite di L. 300 in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare 19 dicembre 1914.

N. 301

Decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1916, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casale Marittimo (Pisa), di applicare nel 1916 la tassa di famiglia col massimo limite di L. 300 in base alla tariffa approvata nell'adunanza consiliare 9 maggio 1915.

N. 303

Decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene autorizzato il R. Conservatorio di musica di Parma ad accettare l'eredità del defunto comm. prof. Giusto Dacci.

N. 310

Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene provveduto all'unione dei comuni di San Pellegrino e Piazzo Basso (provincia di Bergamo) in un sol Comune col nome di « San Pellegrino ».

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 27 gennaio 1916, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Porpetto (Udine).*

ALTEZZA!

In seguito a dissensi esistenti fra i componenti dell'Amministrazione comunale di Porpetto nove consiglieri hanno rassegnato le dimissioni.

Riusciti inutili i tentativi fatti dal prefetto per far recedere i dimissionari dal loro proposito ed impedire la dissoluzione di quella civica rappresentanza, l'Amministrazione non è più in grado di funzionare perchè altri tre consiglieri trovansi a prestare servizio militare ed il Consiglio è perciò ridotto a soli quattro membri sui quindici assegnati dalla legge.

Ora, poichè non è possibile procedere alla convocazione dei comizi per provvedere con elezioni suppletive alla sostituzione dei dimissionari trattandosi di un comune non lontano dal teatro delle operazioni di guerra ed in cui buona parte degli elettori trovasi a prestare servizio militare, appare manifesta la necessità di procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale per poter affidare il Comune ad un amministratore straordinario che sia fornito dei poteri reclamati dalle eventuali necessità del momento.

Il Consiglio di Stato in adunanza del 24 gennaio volgente ha dato parere favorevole all'adozione dell'eccezionale provvedimento, ed io mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che provvede in conformità.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Porpetto, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2

Il signor rag. Cesare Carassai è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 5 marzo 1916, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Pescorocchiano (Aquila).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pescorocchiano.

Tale proroga è resa necessaria da ragioni di ordine amministrativo, specialmente per poter ultimare l'assestamento finanziario del-

l'azienda; ed anche perchè buon numero di elettori trovasi a prestare servizio militare e non potrebbe partecipare alla nomina della nuova rappresentanza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il R. decreto in data 9 maggio 1915 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pescorocchiano, in provincia di Aquila, ed i Nostri decreti 6 settembre e 5 dicembre 1915, con cui venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pescorocchiano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 9 marzo 1916, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Luzzi (Cosenza).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Luzzi.

Tenute presenti le ragioni che giustificarono lo scioglimento del Consiglio non sarebbe ora possibile indire i comizi per la elezione della nuova rappresentanza, mancando il modo ai partiti locali di prendere qualsiasi decisione stante il gran numero di elettori assenti dal Comune per richiamo alle armi.

D'altra parte il commissario Regio ha ancora da compiere lavoro proficuo per il completo riordinamento della azienda e con la risoluzione dei più gravi problemi cittadini potrà rendere più facile la azione della nuova rappresentanza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti il R. decreto in data 4 marzo 1915 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Luzzi, in provincia di Cosenza, ed i successivi Nostri decreti 3 giugno, 9 settembre e 9 dicembre 1915, con cui venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Luzzi è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 16 marzo 1916, sul decreto che proroga i poteri e provvede alla sostituzione del Regio commissario straordinario di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio e provvede alla sostituzione del R. commissario, richiamato alle armi.

Tale proroga è necessaria per dar tempo alla gestione straordinaria di ultimare la sistemazione finanziaria dell'azienda, procedere alla definizione d'importanti vertenze demaniali ed alla esecuzione di opere pubbliche.

D'altra parte la convocazione dei Comizi non sarebbe in questo momento opportuna per l'assenza dal Comune di molti elettori che trovansi a prestare servizio militare.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 6 settembre 1915 che sciolse il Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio, in provincia di Reggio Calabria, e nominò commissario straordinario il signor rag. Attilio Bottari; nonchè il successivo Nostro decreto in data

9 dicembre 1915, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Visto che in seguito a richiamo alle armi il rag. Bottari non può proseguire nell'ufficio ed è pertanto necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Veduta la legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Antonio Scardi è nominato commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale di Bruzzano Zeffirio fino all'insediamento del nuovo Consiglio ai termini di legge, in sostituzione del rag. Attilio Bottari.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 27 febbraio 1916:

Campisi Paolo, agente di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° febbraio stesso e per la durata di un anno.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale del 7 novembre 1915,
registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1916:

Rizzuti Raffaele, assistente nell'archivio notarile sussidiario di Rossano, col titolo di sotto archivista, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, per mesi tre.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1916,
registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1916:

Becchi Pietro, sotto archivista dell'archivio notarile distrettuale di Firenze, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, per mesi tre.

Con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1916,
registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1916:

Montaperto Antonino, assistente dell'archivio notarile di Nicastro, è nominato sotto archivista dell'archivio notarile di Vigevano.

Anelli Giovanni, assistente dell'archivio notarile di Pavia, è nominato assistente dell'archivio notarile di Frosinone.

Castellano Dionisio, avente i requisiti di legge, è nominato assistente dell'archivio notarile di Oneglia.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 27 gennaio 1916,
registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1916:

Crocchi dott. Guido, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti di Grosseto ed Orbetello.

Culto.

Con decreto Luogotenenziale del 7 febbraio 1916,
registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1916:

La Società Missionaria Wesleyana di Londra è stata autorizzata, in via di sanatoria, ad acquistare dall'Opera della chiesa evangelica italiana uno stabile sito in Firenze in via dei Benci, n. 7, ed adibito ad uso di culto.

È stato concesso il R. exequatur alla bolla di nomina del sacerdote Vincenzo Iacobucci a coadiutore con diritto di futura successione del sacerdote Cherubino De Romanis, titolare del benefizio parrocchiale, detto Curazia, eretto nella chiesa di Santa Felicita in Affile.

Con decreto Luogotenenziale del 13 febbraio 1916,
registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1916:

È stato respinto il ricorso del sindaco di Celenza Valfortore contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Foggia, che ordinava la reiscrizione in bilancio dell'annuo assegno di L. 40 in favore dell'organista della parrocchia della SS. Croce.

È stato concesso il R. exequatur alle bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Cachat sac. Gioacchino, alla parrocchia di Sant'Agata in Como.

Casaroli sac. Dionigio, alla parrocchia di San Giovanni in Persiceto.

Bertolotto sac. Giuseppe, alla parrocchia di Sant'Eusebio in Perti di Finallongo.

Mineo sac. Antonio, al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Noto.

Fresu sac. Giuliano, al canonicato arcipretale nel capitolo cattedrale di Ozieri.

Carongiu sac. Mario, alla parrocchio di San Sebastiano Martire in Gonnoscodina.

Tromba sac. Pasquale, coadiutore con diritto di futura successione del sacerdote Eugenio Meoni, titolare della parrocchia dei SS. Apostoli Filippo e Giacomo in Panicarola.

Celli sac. Biagio, alla parrocchia di San Colombano in San Pietro in Contra di Melocola.

Piazza sac. Vincenzo, alla parrocchia di San Paolo in Rocca Sant'Angelo di Assisi.

Pantaleoni sac. Guglielmo, alla parrocchia dei SS. Cristoforo e Nicolò in Secchiano di Cagli.

Sono stati autorizzati ad accettare:

La fabbriceria parrocchiale di Sant'Imerio, in Cremona, il legato della somma occorrente per la celebrazione di due uffici funebri annuali, disposto dalla fu Virginia Ballardini.

Il parroco di San Giovanni Battista di Bracigliano, il legato di un fondo disposto dalla fu Luigia D'Amato.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 24 marzo 1916.

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	81 70 1/2
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	80 90
Rendita 3,00 % lordo	54 —
REDIMIBILI. *con scadenza*	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 27
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	99 19
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	97 91
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	97 81
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	96 67 1/2
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	96 63
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	96 41
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	90 92 1/2
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	92 72
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	385 —
Obbligazioni 3 % netto Redimibili	343 —
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	276 35
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	430 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	440 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	333 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	278 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	292 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	291 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	523
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	CORSO medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	298 50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 50
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	406 —
Cartelle rdinarie di credito comunale e provincial 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	446 04
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	456 92
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	447 12
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	436 54
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	479 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	435 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	464 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	465 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	440 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	428 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	485 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	440 25
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1/2 0/0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
4.50 % Prestito nazionale seconda emissione	2794	54 —	Gazzolo *Michele* fu *Leone*, minore sotto la patria potestà della madre, Drago *Edevisa*, vedova Gazzolo, dom. in Nervi (Genova).	Gazzolo *Matilde* fu *Leone-Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Drago *Edesiva*, ved. di Gazzolo *Leone-Angelo*, dom. a Nervi (Genova).
id.	2795	45 —	Gazzolo Maria-Luisa fu *Leone*, minore sotto la patria potestà della madre Drago *Edevisa*, ved. Gazzolo, domiciliata a Nervi (Genova).	Gazzolo Maria-Luisa fu *Leone-Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Drago *Edesiva*, vedova di Gazzolo Leone-Angelo, dom. a Nervi (Genova).
id.	2793	36 —	Gazzolo Emanuele fu *Leone*, minore sotto la patria potestà della madre, Drago *Edevisa*, ved. Gazzolo, domiciliata in Nervi (Genova)	Gazzolo Emanuele fu *Leone-Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Drago *Edesiva*, ved. di Gazzolo *Leone-Angelo*, dom. a Nervi (Genova).
3.50 %	745397	24 50	Angrisani Mario di *Gaetano*, domiciliato in Napoli.	Angrisani Mario di *Paolino*, dom. in Napoli.
3.50 mista	3944	35 —	Roscio *Ottorino* di Ettore, domiciliato in Genova	Roscio *Fulvio-Carlo-Ottorino*, *chiamato Ottorino, di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Genova (N.B. la nuova iscrizione sarà nominativa)
3.50 %	336083	70 —	Canzini *Giuseppe-Francesco* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova	Canzini *Francesco-Giuseppe* di Pietro, ecc. come contro
3.50 %	336089	70 —	Canzini *Adelaide-Paola Maria* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Genova	Canzini *Paolina-Carolina-Adelaide* di Pietro, minore, ecc. come contro
»	261122	7 —	Mastrojacovo *Michele* fu Giuseppe, domiciliato a Portocannone (Campobasso)	Mastrojacovo *Nicolino* fu Giuseppe, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 marzo 1916

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 35).

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor prof. Pietro Bonfante fu Innocenzo, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 27, mod. 3 C. P. N., statagli rilasciata dalla sede di Milano del Banco di Napoli, in data 21 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di due obbligazioni del capitale nominale di L. 2000 prestito nazionale 4,50 % 2ª emissione con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

In analogia all'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, ed ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor professor Bonfante suddetto, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 marzo 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

1ª *Pubblicazione di smarrimento di ricevuta.*

Il signor Parignani Giuseppe fu Giovanni, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1432 ordinale, n. 21,092 di protocollo e n. 544,992 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 24 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di n. 51 obbligazioni al portatore del prestito nazionale 5 0[0 della rendita complessiva di L. 2500 (capitale L. 50.000) con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

In analogia dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico ed a termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Parignani Giuseppe fu Giovanni il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 marzo 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Ferraris Federico fu Pio, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2418, mod. 3-C. P. N., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia di Torino in data 29 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di 41 obbligazioni del prestito nazionale 4,50 0/0, pel capitale nominale di L. 30.900 con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

In analogia all'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, ed ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Ferraris predetto i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 marzo 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 25 marzo 1916, in L. 124,01.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 24 marzo 1916, da valere per il giorno successivo 25 marzo 1916.

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Parigi	112 34 1/2
Londra	31 95 1/2
Svizzera	128 10
New York	6 69 1/2
Buenos Aires	2 83
Lire oro	123 72 1/2

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

(*Seguito del resoconto sommario della seduta di giovedì 23 marzo 1916*).

Seconda votazione segreta.

VALENZANI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere i rischi di guerra in navigazione.

Favorevoli 223
Contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del R. decreto 31 ottobre 1914, n. 1295, concernente la proroga del concorso governativo consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio stesso anno, n. 528, nella misura stabilita dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Favorevoli 221
Contrari 10

(La Camera approva).

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari.

Favorevoli 218
Contrari 13

(La Camera approva).

Conversione in legge del R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale.

Favorevoli 221
Contrari 10

(La Camera approva).

Convalidazione di decreti Luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1915-916, durante il periodo di vacanze parlamentari fino al 30 novembre 1915.

Favorevoli 216
Contrari 15

(La Camera approva).

Disposizioni varie sulla sanità pubblica:

Favorevoli 220
Contrari 11

(La Camera approva).

Sulle ferie giudiziarie:

Favorevoli 214
Contrari 17

(La Camera approva).

Costruzione dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca:

Favorevoli 220
Contrari 11

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Adinolfi — Aguglia — Albanese — Alessio — Altobelli — Amato — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Arlotta — Arrigoni — Artom.

Baccelli Alfredo — Balsano — Barnabei — Barzilai — Basile — Baslini — Battaglieri — Bellati — Bertarelli — Bertini — Bettolo — Bettoni — Bianchini — Bignami — Bonacossa — Bonardi — Bonicelli — Bonino Lorenzo — Bonomi Ivanoe — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Bovetti — Bradolini — Brunelli — Bruno — Buccelli — Buonvino.

Callaini — Camera — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Capitanio — Cappa — Cappelli — Carcano — Casalini Giulio — Casolini Antonio — Cavagnari — Cavallera — Cavazza — Cavina — Ceci — Celesia — Chidichimo — Chiesa — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cioffrese — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Congiu — Corniani — Cottafavi — Cotugno.

Da Como — Daneo — Dari — De Bellis — De Capitani — Dell'Acqua — Delle Piane — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — Dentice — De Viti-De Marco — De Vito — Di Bagno — Di Campolattaro — Di Frasso — Di Miraflori — Di Sant'Onofrio — Drago.

Falconi Gaetano — Falletti — Fazzi — Federzoni — Fera — Fornari — Foscari — Frisoni.

Gallenga — Gazelli — Gerini — Giacobone — Giampietro — Giordano — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Giretti — Giuliani — Grabau — Gregoraci — Guglielmi.

Innamorati.

Joele.

La Pegna — Larizza — Larussa — La Via — Lembo — Loero — Lombardi — Longinotti — Lo Piano — Lucernari — Luciani — Luzzatti.

Macchi — Maffi — Malcangi — Malliani Giuseppe — Mancini — Manfredi — Mango — Manna — Marcello — Marchesano — Mariotti — Martini — Materi — Maury — Merloni — Miari — Micheli — Mirabelli — Molina — Montauti — Montresor — Morando — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso.

Nasi — Nava Cesare — Nunziante.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pansini — Pantano — Parodi — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pavia — Peano — Pellegrino — Perrone — Pietriboni — Pipitone — Pistoja — Pizzini — Porzio — Pucci.

Quarta.

Rava — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rispoli — Rissetti — Rizzone — Rodinò — Romeo — Rossi Luigi — Rota — Roth — Rubilli — Ruini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salomone — Salterio — Sanarelli — Sandrini — Sanjust — Saraceni — Sarrocchi — Siacca-Giardina — Scialoja — Sighieri — Simoncelli — Sioli-Legnani — Sipari — Sitta — Soderini — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Storoni — Suardi.

Talamo — Tamborino — Tasca — Theodoli — Torlonia — Toscano — Tovini.

Valenzani — Valignani — Valvassori-Peroni — Venino — Venzi — Veroni — Vigna — Vignolo — Visocchi.

Zaccagnino — Zegretti.

Sono in congedo:

Abisso — Astengo.

Belotti — Benaglio — Berti — Brezzi — Brizzolesi.

Capece-Minutolo — Cassin — Cassuto — Ciriani.

De Amicis — Degli Occhi — Di Francia.

Facchinetti — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Frugoni.

Indri.

La Lumia — Leone — Libertini Pasquale — Lucchini — Lucifero.

Manzoni — Marzotto — Meda — Micciché — Miliani — Mondello — Morelli Enrico.

Nuvoloni.

Pallastrelli — Parlapiano — Pennisi — Pozzi.

Raineri — Reggio — Rizza — Rossi Gaetano.

Teodori — Tortorici.

Sono ammalati:

Celli — Chiaradia — Cicarelli — Crespi.

Della Pietra — De Marinis — De Vargas — Di Palma.

Gargiulo — Girardi.

Maraini — Masini.

Ottavi.

Paparo.

Ronchetti.

Santamaria — Speranza.

Tassara.

Vinaj.

Assenti per ufficio pubblico:

Berlingieri.

Calisse.

Marazzi — Morpurgo.

Santoliquido — Stoppato.

Taverna.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE, avverte che per la ripresa dei lavori escluderà dall'ordine del giorno quelle interrogazioni che non siano conformi al regolamento. I proponenti potranno convertirle in interpellanze.

Il sei aprile si discuteranno le domande di autorizzazione a procedere in giudizio, sulle quali la Camera aveva approvato la sospensiva di otto giorni.

Il sette si discuterà l'elezione contestata di Bitonto e l'otto saranno discusse quelle di Fano e di Melfi.

Interrogazioni e interpellanze.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se e quali provvedimenti creda di adottare, perchè si possano avere sollecite e sicure notizie dei soldati ricoverati negli ospedali da campo, in seguito a ferite od a malattie comuni.

« Parodi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda adottare perchè sia ristabilito il servizio automobilistico Potenza-Corleto-Perticara, che si trova sospeso sin dal novembre del decorso anno.

« Salomone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia consentito per il primo Istituto di emissione, qual'è la Banca d'Italia, di approfittare del suo organismo finanziario autonomo per rimandare *sine die* la costruzione dell'edificio bancario di Messina, restando in locali baraccati, contrariamente a tutti gli altri Istituti di credito del luogo. E ciò, nonostante l'approvazione ottenuta del progetto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e dopo aver costretto quell'Amministrazione comunale a sgombrare sin dal 1914 la vasta area, già occupata da svariate e profique aziende, concessa alla Banca, con l'impegno formale del pronto inizio dei lavori.

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se, avendo riconosciuto giustificato il prezzo massimo di lire 150 per quintale del solfato di rame, non creda di prendere alcun provvedimento di fronte al crescente rincaro che a Napoli ha portato il prezzo di questo prodotto a lire 220 per quintale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Scialoja ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere con quali criteri sia stata eseguita la improvvisa sostituzione di diversi ufficiali dell'ufficio stralcio presso il Ministero del tesoro, in contrasto con le norme stabilite con recente circolare per conservare in tale ufficio sedentario solamente gli ufficiali più anziani.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Gallenga ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se non ritenga non doversi più oltre ritardare la rinnovazione parziale del Consiglio dell'istruzione agraria la cui metà dei componenti è scaduta sino dalla fine del 1915.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Brunelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se intenda accordare il giusto ed opportuno voto dell'Accademia Reale di medicina di Torino, per l'esclusione delle cosidette specialità dalla Farmacopea italiana.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Giulio Casalini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per per sapere se osti qualche divieto legale o di regolamento a che possano essere accolte le domande di riprendere servizio degli ufficiali che, posti in congedo per minori condizioni di salute, hanno documentato in seguito che vi fu in proposito errore di apprezzamento. Si cita ad esemplificazione il caso del sottotenente di milizia territoriale Pacifico Pianigiani, effettivo al 54° reggimento fanteria, che sin dal 28 gennaio presentò un ricorso rimasto sino ad ora senza alcuna risposta anche soltanto negativa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cappa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se non creda necessario chiarire o modificare le disposizioni del decreto Ministeriale dell'11 marzo 1916, n. 59, contenente le norme per la molitura del frumento, riservandole alla sola panificazione e lasciando ai molini facoltà di molitura del frumento per la fabbricazione di paste alimentari, alla quale non si presta la farina abburattata secondo le disposizioni del sopraccennato decreto, disposizioni che se fossero mantenute integre costringerebbero a rimanere senza lavoro i numerosissimi operai pastai.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Brunelli ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere gli intendimenti del Governo circa la lungamente attesa costruzione della linea Ostiglia-Treviso.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

« Ivanoe Bonomi, Arrivabene, Maraini, Appiani, Piccinato, Montresor ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se le cause che hanno conturbato lo spirito del professore Guido Algranati del R. liceo di Cagliari fino a determinarlo allo stoico suicidio, che tanto commosse la cittadinanza cagliaritana, non debbano ricercarsi nell'ambiente scolastico stesso resosi intollerabile per il povero professore.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cavallera ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, sulla opportunità che l'obbligo della proroga dei contratti agrari, di cui al decreto 30 settembre ultimo scorso, sia sancito anche a favore dei piccoli proprietari che, per essere chiamati sotto le armi, non si trovano nella possibilità di provvedere alla stipulazione di nuovi contratti di mano d'opera.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Valvassori-Peroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per sapere quali provvedimenti abbia preso per tutelare gl'interessi italiani compromessi dall'annessione dell'Alto Epiro al Regno di Grecia, annessione che, lasciando in possesso di un solo Stato le due intere sponde del Canale di Corfù, procura alla Grecia una delle più importanti basi navali del Mediterraneo, spostando gravemente a nostro danno le condizioni strategiche dell'Adriatico inferiore e del mar Ionio

« Foscari ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per sapere quali compensi abbia dato l'Inghilterra nel Mediterraneo orientale o nelle controverse delimitazioni di confine cirenaico per l'abbandono ad essa fatto dall'Italia dei secolari diritti dei sudditi e connazionali nostri in Egitto.

« Foscari ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri della guerra e di grazia e giustizia, per conoscere se e quali provvedimenti s'intendano prendere:

1° per stabilire - in seguito agli ultimi arresti della Cassazione con i quali si è ritenuto che in tempo di guerra i militari sono sempre soggetti alla giurisdizione militare per qualunque reato previsto dal Codice penale per l'esercito - con apposite norme quali debbano essere i limiti dell'attività giudiziaria militare;

2° per disciplinare - dato che si voglia mantenere all'autorità giudiziaria militare la competenza, estesa secondo le suaccennate disposizioni - l'istituto della costituzione della parte civile innanzi ai tribunali militari, come fu disposto dal decreto Luogotenenziale del 21 ottobre 1915 per i procedimenti di frode nell'interesse dell'erario;

3° per disciplinare, in ogni caso, l'istituto della difesa presso i tribunali militari di guerra, ammettendo al patrocinio anche i liberi esercenti.

« Lembo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, per sapere se sia vero il fatto, come affermò il ministro senza portafogli, onorevole Barzilai, in una recente intervista, che l'ultimo voto della Camera abbia restituito al Gabinetto ed al suo capo la piena libertà di esaminare, quando sembri opportuno, il problema della sua composizione interna senza più uopo di far dipendere da un voto il rimpasto del Ministero.

« Cugnolio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda opportuno far pubblicare sugli albi comunali i nomi delle famiglie dei richiamati che percepiscono sussidio, e ciò allo scopo di togliere ogni sospetto di voluta omissione o di favoritismo all'operato delle Commissioni incaricate.

« Brandolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come possa provvedere per ordinare altri lavori sulla linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze, anche per lenire i danni della lunga disoccupazione degli operai della Valle di Setta.

(L' interrogante chiede la risposta scritta).

« Rava ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se, avendo con la risposta alla sua interrogazione del 13 corrente, riconosciuto che sarebbe opportuno prorogare il termine di cui all'art. 21, testo unico, della legge sulla istruzione superiore, non stimi altresì logico ed equo farlo con decreto Luogotenenziale e senza limitarlo solo a favore di coloro per i quali entro l'anno dall'approvazione del concorso vi sia stato il voto della facoltà ed il parere favorevole della Giunta del Consiglio superiore, giacchè spesse volte tale voto non fu espresso in vista appunto della disposizione di sospensione di tutte le nomine.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Dello Sbarba ».

PRESIDENTE. La Camera è prorogata al 6 aprile.

La seduta termine alle 19.

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 24 marzo 1916 — (Bollettino n. 303).

Colonne nemiche in movimento nella zona dell'Alto Astico, alla testata di Val d'Assa e sui monti ad est di Valle del Fersina, furono ieri battute dalle nostre artiglierie. Queste colpirono anche un treno carico di materiali nella stazione di Caldonazzo.

In Valle del Cordevole, imperversando forti tormente, le nostre truppe estesero sino al Rio Pestort il possesso del contrafforte a

nord-est del Sasso di Mezzodì, occupando anche le località di Vallaz e Ruaz in Fondo Valle.

In Carnia, la notte sul 23, un riparto nemico con sopravvesti bianche attaccò le nostre posizioni sulla sinistra del Rio di Lanza (Alto Chiarzò). Fu prontamente respinto.

Lungo la fronte dell'Isonzo, continuò ieri il duello delle artiglierie con lunghe pause imposte da nebbia e pioggia dirotta. Le nostre artiglierie bombardarono la stazione di S. Lucia, Tolmino e l'abitato di Modreja, dove erano segnalati movimenti di truppe.

Cadorna.

Settori esteri.

Secondo il comunicato ufficiale odierno da Pietrogrado, i russi passano di successo in successo contro un nemico al quale il tempo aveva permesso di fortificarsi nelle posizioni occupate sin dall'anno passato.

Anche ieri essi assicurano di aver potuto riportare sicuri vantaggi su quasi tutti i punti del settore orientale, aprendosi così la strada ad ulteriori riconquiste.

Neppure oggi a nord di Verdun sono segnalati attacchi tedeschi.

All'ala sinistra francese, e cioè all'ovest della Mosa, il bombardamento è ancora d'una estrema violenza sul fronte Malancourt-Bethincourt Mort Homme-Cumières; ed egualmente violento è all'ala sinistra, nella Woëvre.

Nella Fiandra, in Argonne, presso Saint Mihiel, non vi sono state che incursioni nelle trincee tedesche, per parte degli inglesi, ed esplosioni di mine e cannoneggiamenti intensi, per parte dei francesi.

In Armenia i russi continuano a respingere i turchi e ad occupare paesi e villaggi nemici.

Dalla Mesopotamia non sono segnalati che scontri di avamposti e voli di aereoplani turchi sulle posizioni inglesi di Kut-El-Amara.

Mandano da Londra che altre quattro navi, una delle quali danese, sono state affondate ieri da sommergibili tedeschi.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 24. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale — Nella regione di Friedrichstadt, nostri elementi di esplorazione che avevano passato la Dwina si impadronirono di una mitragliatrice nemica.

Nel settore di Jacobstadt i tedeschi in formazioni importanti lanciarono un contrattacco presso Augustinoff, che respingemmo con successo.

A nord-ovest del lago di Vargunek la nostra offensiva si sviluppa.

Nella regione di Dwinsk i nostri elementi, dopo aver respinto parecchi contrattacchi nemici, si avanzano.

Nella regione a sud di Dwinsk il combattimento continua.

Nella regione a nord della borgata di Vidza, nel settore Meschkole-Klipy, a nord-ovest del lago di Sekli, fu impegnato nella notte del 23 un accanitissimo combattimento che si svolse in certi luoghi alla baionetta.

Malgrado il violento fuoco nemico, le nostre truppe, con una energica spinta, forzarono tutte le linee di sbarramento dell'avversario nel settore di Klipy.

Un contrattacco tedesco venne respinto.

La nostra artiglieria tiene sotto il suo fuoco in parecchi punti la posizione del nemico, al quale impedisce di riparare i danni arrecatigli.

Fra i laghi di Narotch e di Vischnevskoe il combattimento continua. Le nostre truppe hanno sloggiato il nemico dalle boscaglie della regione Bliznik-Mokritza, potentemente organizzate e circondate da reticolati di fil di ferro.

Secondo informazioni complementari, durante i combattimenti dal 18 al 21 corrente le nostre truppe fecero prigionieri: 1° nella regione a nord-ovest di Postava due ufficiali e 160 soldati tedeschi; 2° nella regione del lago di Marotzh 18 ufficiali e 1255 soldati tedeschi. Inoltre ci impadronimmo di 18 mitragliatrici, di 26 lanciabombe da campagna, di 10 lanciabombe a mano, di due minenwerfer, di un mortaio da 16 centimetri, di 16 proiettori, di 637 fucili, di una cassa con 300 granate a mano, di 12 carriaggi con munizioni e proiettili.

Nella regione sud fino al settore boscoso e in Galizia vi è stato un fuoco animato da una parte e dall'altra in parecchi punti.

Fronte del Caucaso. — Continua il nostro progresso. In Persia, a sud del lago di Urmia, abbiamo disperso alcuni distaccamenti turco-curdi.

Parigi, 24. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Argonne, le nostre batterie hanno energicamente cannoneggiato durante la notte il bosco di Malancourt. Presso la quota 285 abbiamo fatto esplodere una mina della quale abbiamo occupato la escavazione.

Ad ovest della Mosa notte calma. Ad est della Mosa bombardamento intermittente nella regione Douaumont-Damloup.

In Woëvre alcune raffiche d'artiglieria da una parte e dall'altra nei settori di Moulainviller e di Eparges.

Nessun avvenimento importante da segnalare sull'insieme del fronte.

Parigi, 24. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Argonne, in seguito all'esplosione di una nostra mina a Vauquois, il nemico ha attaccato ed è riuscito a prendere piede per un momento nella nostra trincea di prima linea: ne è stato subito scacciato da un contrattacco, durante il quale abbiamo fatto una trentina di prigionieri.

L'attività della nostra artiglieria continua ad essere intensa sulle vie di comunicazione nemiche nell'Argonne orientale e sul bosco Malancourt-Avocourt.

Nella regione a nord di Verdun nessun avvenimento importante da segnalare durante la giornata, salvo un bombardamento intermittente delle nostre seconde linee, ad ovest e ad est della Mosa, al quale le nostre batterie hanno risposto energicamente.

A nord est di Saint Mihiel il tiro di nostri pezzi di lunga portata sulla stazione di Vigneulles ha dato buoni risultati. Un hangar è stato demolito e un treno che si trovava nella stazione è saltato.

Londra, 24. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico sulla fronte occidentale, in data 23 corrente, dice:

Abbiamo eseguito incursioni nelle trincee tedesche di Gomecourt. Sulla strada Bethune-La Bassée, abbiamo preso un prigioniero e fatto saltare tre rifugi tedeschi.

A nord di Arras, i tedeschi hanno fatto esplodere una mina, causando leggeri danni.

L'artiglieria è attivissima nei paraggi di Fricourt e della ridotta Hohenzollern.

Basilea, 24. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte dell'Irak. — Presso Felahie un distaccamento nemico di circa due battaglioni ha tentato di attaccare i nostri avamposti sulla sponda destra del Tigri. È stato respinto dopo un combattimento durato un'ora.

La notte del 21 corr. nostri aviatori bombardarono il nemico a Kut El Amara. La stessa notte un nostro idroaeroplano gettò bombe su navi nemiche ancorate nella baia di Cefolonia, presso l'isola di Imbro.

Abbiamo osservato che tutte le nostre bombe hanno raggiunto il bersaglio.

Niente altro di nuovo.

Londra, 24. — Il *Lloyd* annuncia che la nave francese *Bougainville* è affondata. Sono stati raccolti 33 marinai.

Londra, 24. — Il *Lloyd* annuncia che il vapore inglese *Fulmar* è affondato. Diciotto uomini dell'equipaggio sono salvi.

Il vapore danese *Christianssund* è affondato. L'equipaggio è salvo.

Le Hâvre, 24. — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

L'artiglieria è stata abbastanza attiva da una parte e dall'altra soprattutto nel settore di Dixmude.

Nella regione della Casa del Traghettatore s'è svolta una lotta a colpi di bombe.

Basilea, 24. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — In Champagne, sulla strada Somme-Py-Souain, nell'Argonne e nella regione della Mosa fino alla Mosella, la violenza dei combattimenti di artiglieria è aumentata in certi momenti considerevolmente.

Ad ovest di Haucourt, utilizzando il nostro successo dell'altro ieri, abbiamo occupato alcune altre trincee. In questa operazione abbiamo fatto prigionieri 32 ufficiali e 879 soldati.

Fronte orientale. — Mentre durante la giornata i russi pronunciarono una forte offensiva alla testa di ponte di Jacobstadt, ad est di Buschof, essi intrapresero durante la notte parecchi attacchi a nord della ferrovia Mitau-Jacobstadt e fecero un tentativo di colpo di mano a sud-ovest di Dunaburg. Essi operano ora un attacco ininterrotto contro la nostra fronte a nord di Widsy.

I loro attacchi sono stati respinti. Più al sud non vi sono stati nuovi attacchi.

Fronte balcanico. — Nella regione di Ghevgheri si sono svolti in in questi ultimi giorni sulle due rive del Vardar a parecchie riprese combattimenti di artiglieria senza speciale importanza.

Un aeroplano di una squadriglia nemica che aveva attaccato Volovec, ad ovest del lago di Doiran, è stato abbattuto durante un combattimento aereo ed è caduto nel lago.

Basilea, 25. — Si ha da Vienna 24: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte russa e sud-occidentale. — Nessun cambiamento.

Londra, 25. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico sulla fronte occidentale, in data 23 corrente dice:

Il nemico fece esplodere mine nella scorsa notte ed oggi nei pressi di Guinchy, a nord del canale di La Bassée, senza produrre danni

Bombardammo le trincee nemiche a sud del canale di Commines.

Londra, 25. — Il vapore *Sussex*, che faceva il servizio viaggiatori fra Dieppe e Folkestone, è stato silurato nel pomeriggio di ieri nella Manica.

Il *Sussex* aveva a bordo 350 viaggiatori, per la maggior parte francesi, ed un equipaggio di 50 marinai francesi. Il vapore batteva probabilmente bandiera francese.

Secondo le ultime notizie giunte il *Sussex* ieri sera galleggiava ancora. Parecchie navi si sono recate in suo soccorso.

S. E. CADORNA A LONDRA

I telegrammi dalla metropoli inglese continuano a dare notizie sulle continue, crescenti accoglienze che colà si fanno a S. E. il generale Cadorna.

L'ospite riverito continuò nella giornata di ieri le visite.

Fra le altre egli doveva recarsi, accompagnato dai suoi aiutanti di campo e da ufficiali dello stato maggiore inglese, a visitare i campi permanenti ove si allenano e si istruiscono i soldati inglesi; ma all'ultimo momento vi rinunziò a causa delle condizioni del terreno, dopo quarantotto ore di una tempesta di pioggia e di neve, per risparmiare il disagio alle truppe preparate per la rivista.

Come era prestabilito, alle quattro pomeridiane, il generale si recò a visitare l'ospedale italiano.

La circostanza fu colta dalla colonia italiana per tributare al generale Cadorna un omaggio di simpatia e di ammirazione. Tutti i rappresentanti delle istituzioni italiane, fra cui si notavano la Camera di commercio, la Società Dante Alighieri, la Società di beneficenza, la Società operaia, vennero ammessi nell'interno dell'ospedale, dove l'ambasciatore e il console fecero le presentazioni.

Il generale Cadorna ebbe per tutti parole cortesi, si informò delle condizioni generali della colonia e si intrattenne anche a parlare con i medici e le suore dell'ospedale. Quindi salì a visitare le corsie soffermandosi quasi ad ogni letto, informandosi presso i soldati delle cause e delle condizioni delle loro ferite. Si recò quindi nella sala della presidenza scrivendo il suo nome sul libro dei visitatori insieme con una dichiarazione, nella quale si dice lieto di avere potuto visitare il bello ospedale, dove con tanto spirito di carità vengono curati, oltre ai connazionali, anche i feriti dei paesi alleati.

All'uscita la folla adunatasi sulla grande piazza fece al generale Cadorna una calorosa dimostrazione.

Il generale si intrattenne a conversare coi bambini e le bambine delle scuole italiane della Dante Alighieri e di San Pietro, i quali lo acclamarono con indescrivibile entusiasmo. Il generale sembrava commosso e lietissimo.

Alla sera ebbe luogo un pranzo militare in casa del maresciallo French, al quale assisterono i capi dello stato maggiore militare e navale britannico e gli addetti militari alleati.

*** I giornali proseguono a commentare simpaticamente la visita del generale Cadorna, augurando che le relazioni anglo-italiane diventino sempre più intime come conseguenza della fratellanza d'armi.

È molto notato un cenno biografico del conte Cadorna, pubblicato nel *Times*, pieno di cordialità e di lusinghiere espressioni sia per il generale, che per l'Italia.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dalla Dama di Corte contessa Guicciardini, si è ieri nuovamente recata a visitare l'ospedale militare del Celio.

L'Augusta Sovrana venne ricevuta dal colonnello Falconi, direttore dell'ospedale, e dal corpo sanitario nonchè dalle Dame della Croce Rossa.

Visitò alcuni reparti chirurgici, soffermandosi a conversare con ufficiali e soldati feriti destando in tutti profonda commozione e riconoscenza.

All'uscita dall'ospedale Sua Maestà venne acclamata dai soldati feriti, dai soldati della nona compagnia di sanità e dal numeroso pubblico.

Stamane Sua Maestà si è ancora recata all'ospedale a visitarvi altri reparti portandovi tra i ricoverati una aura di sollievo e di conforto.

S. E. Salandra. — Ieri mattina è giunto in zona di guerra a Udine, S. E. il presidente del Consiglio Salandra, accompagnato dal segretario particolare comm. D'Atri.

Si trovavano a riceverlo il sotto capo di stato maggiore, generale Porro, il ministro della Real Casa, Mattioli-Pasqualini, il prefetto ed il segretario generale per gli affari civili comm. Adami.

S. E. Salandra si recò subito in automobile al quartiere generale

Partenze. — Ieri sera è partito per il quartier generale S. E. il

ministro degli esteri, on. barone Sidney Sonnino, accompagnato dal suo capo di Gabinetto, conte Aldrovandi.

A salutarlo alla stazione si trovavano le LL. EE. il ministro del tesoro Carcano, l'ambasciatore di Francia signor Barrère, i sottosegretari di Stato on. Borsarelli, Da Como, Battaglieri e Visocchi e il prefetto comm. Aphel, il senatore Pullè, il questore comm. Castaldi, il cav. Biancheri del Gabinetto dell'on. Sonnino e numerosi funzionari del Ministero degli esteri.

*** Collo stesso treno è partito per il quartier generale S. E. il sottosegretario di Stato per le armi e munizioni, generale Dall'Olio, accompagnato dai capitani Cauda e Cicogna del suo Gabinetto. A salutarlo erano il generale Clavarino, ispettore di artiglieria, il tenente colonnello di artiglieria Mazzoni, ed il tenente colonnello di stato maggiore, Antinori.

In Campidoglio. — La seduta di ieri del Consiglio comunale di Roma si svolse sotto la presidenza del sindaco Colonna, che commemorò con sentite parole la estinta figlia del comm. sen. Cruciani-Alibrandi, benemerito della civica Amministrazione.

Con brevi discussioni si approvarono parecchie proposte all'ordine del giorno.

Approvato il rinvio della discussione ad altra seduta della proposta riguardante l'ampliamento della piazza San Silvestro, la seduta venne tolta alle ore 20.

Croce Rossa italiana. — L'ultimo elenco delle sottoscrizioni pervenute al Comitato centrale segna la somma di lire 5.188.974,84.

Omaggio ai nostri soldati. — Le signore siracusane hanno regalato ad un reggimento di fanteria un artistico cofano contenente una pergamena con dedica del poeta Giuseppe Maielli e con firme autografe dell'autore e delle signore. Al cofano è accompagnato un libretto postale con una cospicua somma destinata ai militari del reggimento che meritino la medaglia al valore.

Hanno assistito alla cerimonia le autorità civili e militari e una immensa folla. Sono stati pronunciati patriottici discorsi inneggianti al Re, all'esercito ed all'avvenire d'Italia.

Beneficenza. — La famiglia Carlèvaro, di Genova, ha consegnato al pro-sindaco di quella città lire diecimila per destinarle a scopo di beneficenza.

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 24. — La Camera dei rappresentanti ha approvato la legge che aumenta gli effettivi dell'esercito a 140.000 uomini.

ATENE, 24. — Passeggeri provenienti da Costantinopoli affermano che i tedeschi hanno fatto impiccare quattro ufficiali superiori turchi che disapprovavano il regime tedesco.

ZURIGO, 24. — Si ha da Berlino:

Il generale Falkenhausen ha vietato qualsiasi corrispondenza con l'Alsazia francese attraverso la Svizzera, sotto pena di tre anni di carcere.

Il Reichstag ha continuato ieri la discussione in prima lettura del bilancio e dei progetti d'imposte.

Streesemann, nazionale liberale, e Westarp, conservatore, hanno elogiato von Tirpitz ed hanno esposto la situazione militare dicendo debellata la Russia, che proprio ora ottiene successi con la sua nuova offensiva, ed hanno assoggettato a critiche i progetti, Streesemann dimostrando specialmente la gravità degli aumenti postali e Westarp quella delle tasse di quietanze.

Hoch, socialista, ha tenuto un vibrato discorso, dicendo che è morto lo spirito del 4 agosto e che le motivazioni delle imposte sui consumi e sul traffico sono così meschine, come non sarebbe stato possibile neanche in tempo di pace.

L'imposta del tabacco è uno strozzinaggio, e tutti i progetti aggravano soltanto le classi povere; le imposte non sono ripartite equamente; se non si daranno al popolo i suoi diritti, saprà conquistarli.

Helfferich ha ribattuto fiaccamente le critiche, scagliandosi contro i socialisti, negando che essi abbiano il popolo dalla loro e polemizzando col *Vorwaert* in maniera triviale.

Hoch ha protestato domandando se Helfferich ignori i sentimenti del popolo ed ignori come i mariti giacciono nelle trincee e le mogli lavorino da mane a sera e molte famiglie siano immerse nel lutto. (Rumori). L'oratore fu chiamato all'ordine.

Hoch continuò tuttavia: I progetti odierni sono dannosi pel popolo e saranno combattuti con tutte le forze. (Rumori). I progetti furono rinviati alla Commissione.

Liebknecht protestò che fu chiusa la discussione, sapendosi che egli voleva parlare; pronunciò frasi interrotte da rumori e fu richiamato all'ordine. Egli disse essergli stato reso impossibile di lumeggiare la politica tedesca, poichè gli fu impedito di parlare.

PARIGI, 24. — *Camera dei deputati.* — Nail, sottosegretario di Stato per la marina mercantile, rispondendo ad una interpellanza sulla crisi dei noli fa un'esposizione della questione.

Dal gennaio al dicembre 1915 i corsi dei noli tra Francia e Inghilterra raggiungono 35 franchi, in seguito alla requisizione di numerosi piroscafi francesi ed inglesi per la spedizione nei Dardanelli.

Nel settembre 1915 i corsi raggiungono 50 franchi; poi 65 nel novembre e poi 90 nel marzo 1916.

Le cause essenziali del rialzo sono la guerra dei sottomarini, la spedizione di Salonicco ed inoltre l'aumento dei trasporti per acqua per il complesso dei belligeranti, che hanno potuto fare venire da altri paesi le merci che prima importavano dagli Imperi centrali e l'ingombro dei porti, che rallenta il traffico. Per di più i cantieri non costruirono più piroscafi nuovi per sostituire quelli distrutti o fuori d'uso.

Dopo enumerate le cause del rialzo dei noli, l'oratore espone le misure prese per combatterlo.

Nail prosegue: Per ridurre l'ingombro dei porti di Le Hâvre e Rouen, che dovettero essi soli sopportare un aumento di traffico di 5 milioni di tonnellate l'anno, il ministro dei lavori pubblici prese le misure necessarie.

Provvedimenti analoghi furono presi per i porti di Nantes, Bordeaux e Marsiglia pure sovraccarichi.

Il sottosegretario creò un mese fa un Comitato pei trasporti marittimi, che egli presiede e che seguirà il movimento di tutti i piroscafi mercantili, accorderà l'autorizzazione per le requisizioni necessarie e procurerà che le navi carboniere requisite per l'approvvigionamento della squadra di Oriente assumano anche carichi commerciali pel ritorno in franchigia e, se i proprietari non vogliono prestarsi a questa combinazione, il premio di navigazione sarà loro tolto.

Nail aggiunge che occorre rendere ai cantieri una certa attività. Il ministro della guerra ha promesso il personale; il sottosegretario per l'artiglieria ha promesso i metalli.

Parlando dell'Inghilterra Nail dice:

I nostri eccellenti e leali alleati, essendo un popolo marinaio, difendono il loro commercio nazionale; ma il Governo potrà in breve termine annunziare alla Camera altre misure prese, perchè la soluzione del problema è oggetto d'un'intesa fra alleati e l'accordo si produrrà per non infliggere al paese le angoscie d'una vita troppo costosa. La crisi dei noli è il prezzo della vittoria e i nostri nemici sarebbero lieti di subirla, piuttosto che la crisi alimentare di cui soffrono (Vivi applausi).

Si approva per alzata e seduta un ordine del giorno che approva le dichiarazioni del Governo.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tip. delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*